



Il Ministro dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.A. di Taranto – Determinazioni relative all'attuazione della prescrizione n. UP3 (*Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno*) del Piano ambientale.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis della Parte seconda concernente la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito, AIA) 4 agosto 2011, n. DVA-DEC-2011-450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame dell'AIA 26 ottobre 2012, n. DVA-DEC-2012-547, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 che stabilisce che lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e, in particolare, l'articolo 1, comma 9;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, recante "*Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89*";

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4;

VISTO il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 luglio 2016, n. 194 di riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dell'AIA;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, recante *“Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13”*;

VISTO l'articolo 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 che stabilisce che: *“I commissari straordinari, i quali svolgono ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 le attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano ambientale, in presenza di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del Gestore o di eventuali modifiche progettuali richieste da quest'ultimo, con invarianza del termine ultimo per la realizzazione degli interventi, possono richiedere all'Autorità competente di convocare apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi, può procedere ad impartire specifiche prescrizioni al Gestore, aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023”*;

VISTA l'istanza del 29 novembre 2022 presentata dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (A.S.) (nel seguito Commissari straordinari), acquisita in pari data al protocollo n. MiTE/150022, con cui, dando seguito alla richiesta ricevuta dalla Società Acciaierie d'Italia S.p.A., con nota protocollo n. Dir. 638/2022 del 25 novembre 2022, è stata chiesta l'attivazione della Conferenza di Servizi ex articolo 5, comma 2, del DPCM 29 settembre 2017 e articolo 1, comma 9, del decreto legge n. 61/2013, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, per il differimento al 31 marzo 2023 del termine del 31 dicembre 2023 attualmente previsto per l'attuazione della prescrizione n. UP3 (*Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno*) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017;

VISTO il Decreto del Ministro n. 276/2020 del 30 dicembre 2020 che ha differito di 4 mesi il termine del 31 dicembre 2020 previsto per l'attuazione della prescrizione n. UP3 del DPCM del 29 settembre 2017, con l'obiettivo di consentire al Gestore di mettere in atto tutte le soluzioni tecniche e contrattuali, compresa una valutazione della disponibilità (sia sul territorio nazionale che europeo) di siti autorizzati da considerare per il trasporto su gomma, per predisporre entro il 15 marzo 2021 di nuovi cronoprogrammi che prevedessero una sostanziale riduzione delle tempistiche proposte;

VISTO il Decreto del Ministro n. 213 del 27 maggio 2021 che ha previsto la trasmissione, entro il 30 ottobre 2021, da parte dei Commissari straordinari del nuovo cronoprogramma di completamento della prescrizione n. UP3 ricevuto dal Gestore *“in conformità con le prescrizioni della Conferenza di Servizi del 28 aprile 2021 e del conseguente parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS del 7 maggio 2021, in base*

a concrete ricerche alternative al fine di conseguire una sostanziale riduzione delle tempistiche, comprovante l'avvenuta ricerca delle alternative”;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministro n. 213 del 27 maggio 2021 ha già individuato e prescritto l'attuazione delle misure di mitigazione e compensazione atte a prevenire e mitigare gli effetti del prolungamento della presenza del cumulo UP3, il cui assolvimento da parte del Gestore è stato verificato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

VISTE le note del 18 novembre 2022, protocollo n. 63722, acquisita in pari data al protocollo n. MiTE/144112, e del 23 novembre 2022, protocollo n. 64956/22, acquisita il 24 novembre 2022 al protocollo n. MiTE/147147, con le quali l'ISPRA ha trasmesso: gli esiti dell'attività di vigilanza condotta nei giorni 9 e 10 novembre 2022 per la verifica dello stato di avanzamento dell'attuazione della prescrizione n. UP3 e gli esiti delle valutazioni relative allo scenario previsionale di conclusione delle attività di cui alla prescrizione n. UP3, elaborate sulla base degli stati di avanzamento rilevati al 31 ottobre 2022;

VISTA la nota del 12 dicembre 2022, protocollo n. 68159, acquisita in pari data al protocollo n. MiTE/155415, con la quale l'ISPRA ha trasmesso gli esiti della ulteriore attività di vigilanza condotta nei giorni 29 e 30 novembre 2022 per la verifica dello stato di avanzamento dell'attuazione della prescrizione n. UP3;

VISTO il verbale, approvato in seduta e trasmesso ai partecipanti con nota protocollo MiTE/159834 del 19 dicembre 2022, della riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 e dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, che ha avuto luogo in data 15 dicembre 2022, in modalità di videoconferenza videoregistrata;

PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi, nella riunione del 15 dicembre 2022, acquisiti i pareri e le determinazioni delle Amministrazioni ed Enti rappresentati in merito all'istanza di modifica dei tempi di realizzazione degli interventi previsti al fine di dare attuazione alla prescrizione n. UP3 del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, registrati la mancata partecipazione della Regione Puglia e dei Comuni di Taranto e Statte, e il dissenso espresso dalla Regione Puglia, con nota protocollo n. 089-15/12/2022/15676 acquisita in seduta, senza proporre specifiche condizioni per il suo superamento, la Conferenza ritiene che l'istanza possa essere accolta nel rispetto delle prescrizioni indicate, nel corso della riunione, dalla Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC e fatte proprie dalla Conferenza;

CONSIDERATO l'articolo 14 ter, comma 7, della legge 241/90 che prevede che *“All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”*;

PRESO ATTO della scadenza del termine del 31 dicembre 2022 previsto per l'attuazione della prescrizione n. UP3 (*Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno*) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017;

DECRETA

Articolo 1

(ID 90/13687 - Prescrizione n. UP3: Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno)

1. Al fine di pervenire alla completa attuazione della prescrizione n. UP3 del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017 dello stabilimento siderurgico, ubicato nei Comuni di Taranto e Statte, la società Acciaierie d'Italia S.p.A., identificata dal codice fiscale 10354890963, con sede legale in Viale Certosa, 239 20151 Milano (nel seguito Gestore) deve rispettare gli adempimenti di cui al presente provvedimento.

2. Il termine del 31 dicembre 2022, attualmente previsto per liberare l'area non impermeabilizzata occupata dal materiale del cumulo di cui alla prescrizione n. UP3 attraverso attività di conferimento presso impianti terzi debitamente autorizzati e/o attività di trasferimento sull'area impermeabilizzata di cui alle note protocollo n. DIR 138/2022 del 04/03/2022 e protocollo n. DIR 211/2022 del 04/04/2022, è differito al 31 marzo 2023.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Gestore è autorizzato alle attività di recupero di rifiuti consistenti nelle operazioni di messa in riserva (R13) (di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006) nonché alle attività di smaltimento di rifiuti consistenti nelle operazioni di deposito preliminare (D15) (di cui all'Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006) costituiti esclusivamente da fanghi di altoforno di cui alla prescrizione n. UP3 di cui al DPCM 29 settembre 2017, articolo 9, comma 2.

4. La capacità massima di stoccaggio (articolo 183, lettera bb del D.Lgs. 152/2006) dell'area impermeabilizzata di cui al comma 2, di superficie di c.a. 30.000 m² e volume pari a c.a. 270.000 m³, è fissata in 384.000 tonnellate di rifiuti aventi codice 10.02.14, come meglio illustrato nella Tabella di seguito riportata:

AREA	Quantità autorizzata (t)	EER	Descrizione rifiuto	Stato fisico	Operazione svolta	Caratteristica area di stoccaggio	Destinazione finale
Area della "zona 2"	384.000	E.E.R. 10.02.14	fanghi AFO	S	R13 – D15	Impermeabilizzata	R (per i rifiuti gestiti in R13) D (per i rifiuti gestiti in D15)

5. Il Gestore dovrà, nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre il termine del 23 febbraio 2023 previsto per la presentazione dell'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, trasmettere all'Autorità competente e ad ISPRA i dati relativi alle attività di messa in riserva (R13) / deposito preliminare (D15) indicando anche attraverso planimetria le rispettive aree e i quantitativi di rifiuti che si intendono ivi stoccare.

6. Le attività di messa in riserva (R13) / deposito preliminare (D15) sono autorizzate dal 1° aprile 2023.

7. Entro il 31 marzo 2026, tutto il materiale presente sull'area impermeabilizzata dovrà essere completamente conferito ad impianti debitamente autorizzati e in tale data cessa l'autorizzazione per le attività di messa in riserva (R13).
8. Le attività di deposito preliminare (D15) sono autorizzate sino al 31 marzo 2024.
9. Il Gestore, dal 1° aprile 2023, deve registrare e conservare tutti i conferimenti dei rifiuti nel registro di carico e scarico nel rispetto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
10. Si prescrive al Gestore di allontanare dall'area di cui al comma 2 almeno 100.000 tonnellate di rifiuti all'anno a partire dal 1° aprile 2023, fermo restando quanto prescritto ai punti 7 e 8. Per le finalità di cui alla presente prescrizione, entro due mesi dall'emanazione del presente provvedimento, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente e a ISPRA un relativo cronoprogramma dettagliato.
11. A far data dal 1° aprile 2023 il Gestore dovrà redigere annualmente un rapporto dettagliato da trasmettere all'Autorità Competente e ad ISPRA circa i quantitativi già conferiti presso impianti terzi.
12. Le acque meteoriche raccolte devono essere gestite mediante invio continuo e diretto all'impianto di trattamento percolato "VR 7", in conformità a quanto riportato nel progetto di cui alle note indicate al comma 2.
13. Il Gestore dovrà prestare la garanzia finanziaria per le attività di messa in riserva (R13) / deposito preliminare (D15) in favore della Provincia di Taranto entro 90 giorni dall'emanazione del presente provvedimento. Tale garanzia dovrà essere determinata ai sensi della nota dell'11 dicembre 2014 a firma del sub Commissario Ilva, prot. 4/U/11.12.2014, approvata con il decreto legge n. 1/2015, convertito nella legge n. 20/2015.
14. Le operazioni di messa in riserva (R13) / deposito preliminare (D15) eseguite dal Gestore costituiscono operazioni di gestione dei rifiuti propedeutiche, rispettivamente, al successivo avvio a recupero finale (R1-R11) / smaltimento finale (D1-12) presso impianti terzi debitamente autorizzati.
15. È fatto obbligo al Gestore di conferire i rifiuti di cui al cumulo UP3 ad impianti debitamente autorizzati, con esclusione di passaggi ad ulteriori impianti di:
 - messa in riserva / R12 se non presso impianti ai fini del recupero finale di cui ai punti R1-R11 dell'allegato C, parte IV del D.Lgs. 152/2006;
 - deposito preliminare / D13/D14 se non presso impianti ai fini dello smaltimento finale di cui ai punti D1-D12 dell'allegato B, parte IV del D.Lgs. 152/2006.
16. Il Gestore non è autorizzato ad effettuare miscelazioni di rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 187 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
17. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, è fatto obbligo al Gestore di operare nel rispetto della normativa applicabile *ratione temporis et materiae*.
18. A seguito della conclusione dei lavori di rimozione e trasferimento del cumulo UP3, il Gestore deve effettuare le attività di caratterizzazione delle aree liberate dai materiali.
19. Nelle more della conclusione dell'intervento di rimozione e allontanamento dei materiali del cumulo di cui alla prescrizione n. UP3, il Gestore deve continuare ad attuare le misure, previste dal DM n. 213 del 27 maggio 2021, atte a prevenire e mitigare gli effetti del prolungamento della presenza del cumulo UP3.
20. Il rispetto delle prescrizioni sopra riportate e lo stato di avanzamento delle attività sono monitorati dall'Autorità di controllo nell'ambito delle verifiche trimestrali previste dalla prescrizione n. 17 dell'AIA di cui al decreto n. DVA/DEC/2012/547 del 26 ottobre 2012, nonché delle verifiche di vigilanza svolte per conto dell'Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale ex art. 5, comma 4, del DPCM del 29 settembre 2017.

Articolo 2
(Disposizioni finali)

1. Copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione attraverso pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero.
2. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al presente articolo.

On. Gilberto Pichetto Fratin